



CITTÀ DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 34 / 55 / 98 / 16120

OGGETTO: TARI - TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI . MODIFICA REGOLAMENTO PER L'ANNO 2017.

Il giorno ventidue del mese di marzo dell'anno duemiladiciassette alle ore 20:00 a seguito di apposita convocazione del Presidente, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare è stato notificato in tempo utile a tutti i componenti il Consiglio Comunale ed affisso all' Albo Pretorio del Comune nei modi e forme di legge.

All'inizio della seduta consiliare i componenti del Consiglio Comunale risultano come in appresso indicato:

		Presenti Assenti				Presenti Assenti	
1.	ROSSA Maria Rita	X		19.	Locci Emanuele		X
3.	Artico Fabio	X		21.	Malagrino Diego	X	
4.	Barone Erik	X		22.	Malerba Angelo		X
5.	Barosini Giovanni		X	23.	Marchelli Paolo	X	
7.	Berta Paolo	X		24.	Massaro Roberto	X	
8.	Buzzi Langhi Davide Mario		X	25.	MAZZONI Enrico	X	
9.	Camillo Fabio	X		26.	Miraglia Vincenzo Cesare		X
10.	Cammalleri Andrea	X		27.	Raica Gheorghe		X
13.	Coloris Daniele	X		28.	Sarti Roberto		X
14.	Curino Teresa		X	29.	Savi Nicola	X	
15.	Di Filippo Domenico	X		30.	Zaio Filippo		X
16.	Fiorentino Ciro		X	33.	Carniglia Giuseppe	X	
17.	Fogliano Stefano Luigi Maria		X	34.	Bovone Barbara	X	
				35.	Maino Maria Luigia	X	
				36.	Annaratone Simone	X	
				37.	Sciaudone Maurizio		X
				39.	Penna Renzo	X	
				40.	Di Salvo Francesco	X	
				41.	Micò Fedele		X
				42.	Procopio Maria Rosa	X	

Presenti n. 20 Assenti n. 13

Sono presenti gli Assessori:

ABONANTE Giorgio Angelo, Cattaneo Giancarlo, Cattaneo Pier Mauro, GOTTA Maria Teresa, ONETO Vittoria.

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. MAZZONI Enrico nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza del Segretario Generale Salonia Antonio ed invita i presenti a trattare la sopra estesa proposta Giunta Comunale 55 del 15/03/2017

LA GIUNTA COMUNALE

su proposta dell'Assessore alla Programmazione Finanziaria - Giorgio Abonante

PREMESSO CHE:

- la Legge di Stabilità 2014, pubblicata il 27 dicembre 2013 in Gazzetta Ufficiale come Legge 147/2013, ha disposto l'introduzione, a partire dall'anno 2014, della IUC (Imposta Unica Comunale) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone quindi:
 - o dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali per la cui regolamentazione si rimanda alla deliberazione n. 85/257/413/1110M del 25/10/2012 così come modificata con deliberazione C.C. n.168/289/460/1110M DEL 21/11/2013;
 - o di una componente riferita ai servizi che si articola nel seguente modo:
 - a) tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - b) tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, ai sensi della vigente normativa ambientale, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 52 del D.Lgs 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 1, comma 682, Legge 147/2013, anche alla determinazione della disciplina per l'applicazione dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 14 marzo 2014 veniva approvato il "Regolamento I.U.C. - Componente TARI";
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 6 agosto 2015 veniva approvata la modifica del "Regolamento I.U.C. - Componente TARI";

EVIDENZIATO che:

- all'art. 9 del Regolamento si procede a meglio identificare la tassazione delle aree ove si producono rifiuti non assimilati per quantità prevedendo per le utenze non domestiche produttive di rifiuti che superino i limiti quantitativi per l'assimilazione agli urbani, una riduzione della superficie calcolata rapportando l'eccedenza in Kg al totale dei rifiuti prodotti;
- all'art. 22 si procede ad una maggior specificazione delle modalità di assegnazione delle riduzioni precisando che, di regola, non sono cumulabili tra loro, che viene applicata sempre quella più favorevole all'utente e che le riduzioni di cui all'art. 23 si applicano solo sulla parte variabile, sottolineando che, salvo diversa indicazione, le richieste di riduzioni di cui agli articoli successivi devono essere presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data dell'evento; diversamente sono applicate dall'anno di presentazione;
- nell'art. 23 viene applicata una riduzione che in precedenza era presente in altro articolo del vigente regolamento, precisamente nell'art. 24, che comporta la riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (30%) oltre che per abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi dell'anno, all'estero anche per i soggetti che, a seguito di certificazione documentale, risultino domiciliati fuori dal territorio del Comune di Alessandria per motivi di lavoro o di studio o ricoverati stabilmente presso Istituti;
- nell'art. 24 si precisa che le agevolazioni presenti in questo articolo possono essere finanziate attraverso apposite autorizzazioni di spesa assicurate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, provvedendo ad eliminare la riduzione inserita in sede di revisione del vigente regolamento nell'art. 23;
- all'art. 25 viene introdotta la riduzione di cui all'art. 17 della L. 166/2016 (alimenti donati) prevedendo una percentuale di riduzione sulla parte variabile pari al 20% per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, artigianali e produttive in genere che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono, direttamente o indirettamente, attraverso ad esempio associazioni di volontariato, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in stato di bisogno ovvero per l'alimentazione animale. La riduzione viene calcolata considerando le sole superfici di vendita o produzione. Per l'ottenimento di tale riduzione, gli aventi diritto dovranno presentare, entro il 31 gennaio dell'anno per cui si chiede la riduzione, richiesta con allegata la Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di Notorietà con la

specifica del nominativo del soggetto a favore del quale si effettuano i conferimenti e la cadenza degli stessi. Entro il 31 marzo dell'anno successivo gli aventi diritto dovranno presentare la documentazione attestante il soggetto ricevente, il quantitativo e il valore dei prodotti ceduti, ferma restando in capo al Comune la facoltà di controllare la veridicità di tali dichiarazioni. Per il solo anno d'imposta 2017, stante la proroga dei termini di approvazione del bilancio, la succitata riduzione potrà essere richiesta entro il termine del 30 giugno 2017. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 22, comma 3, la presente riduzione può essere concessa in aggiunta a quella prevista all'art. 25, comma 2, fino ad un massimo di riduzione della parte variabile pari al 90%.

- All'art. 27 viene corretto un refuso della modifica precedente sostituendo il riferimento all'art. 26 con quello all'art. 28;
- all'art. 28, comma 3, viene innalzato l'importo della sanzione per mancata risposta ai questionari da €uro 100,00= a €uro 250,00=;
- all'art. 29, comma 5, viene corretto un refuso della modifica precedente sostituendo il riferimento all'art. 14 con quello all'art. 16;

RITENUTO pertanto:

- di intervenire con la modifica degli artt. 9, 22, 23, 24, 25, 27, 28 e 29 del vigente Regolamento TARI come di seguito specificato:

TESTO VIGENTE	TESTO AGGIORNATO
<p style="text-align: center;">Art. 9 “Locali e Aree non Assoggettabili”</p> <p>1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura e il loro assetto, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché sussistono oggettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia ordinaria o di variazione e debitamente riscontrata in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.</p> <p>2. In particolare, sono da ritenersi non assoggettabili al tributo, sia per la parte fissa che per parte variabile, i seguenti locali o aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le unità immobiliari adibite a civile abitazione chiuse, prive di qualsiasi arredo e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici e alle utenze energetiche; - le unità immobiliari in possesso di un titolo che consenta attività di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, dalla data di inizio lavori alla data di fine lavori e quelle dichiarate inagibili o inabitabili purché in esse non sia stabilita alcuna residenza anagrafica; - le unità immobiliari per le quali è stata presentata negli uffici comunali competenti la “Comunicazione di Attività Edilizia Libera ex art. 6, comma 1 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.”, prescindendo dalla tipologia degli interventi previsti, sarà applicata un'esenzione temporanea pari a 3 (tre) mesi dalla data di presentazione della domanda; - le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e le aree adibite a verde; - le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile; - parte di luoghi e locali come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore a metri 1.50; - i cavedi di sola areazione, le corti interne sottratte all'uso abituale degli occupanti dell'edificio o degli utenti delle attività che in esso si svolgono e, comunque i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione, superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo; - i depositi di materiale in disuso o stabilmente muniti di 	<p style="text-align: center;">Art. 9 “Locali e Aree non Assoggettabili”</p> <p>1. invariato.</p> <p>2. In particolare, sono da ritenersi non assoggettabili al tributo, sia per la parte fissa che per parte variabile, i seguenti locali o aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le unità immobiliari adibite a civile abitazione chiuse, prive di qualsiasi arredo e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici e alle utenze energetiche; - le unità immobiliari in possesso di un titolo che consenta attività di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, dalla data di inizio lavori alla data di fine lavori e quelle dichiarate inagibili o inabitabili purché in esse non sia stabilita alcuna residenza anagrafica; - le unità immobiliari per le quali è stata presentata negli uffici comunali competenti la “Comunicazione di Attività Edilizia Libera ex art. 6, comma 1 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.”, prescindendo dalla tipologia degli interventi previsti, sarà applicata un'esenzione temporanea pari a 3 (tre) mesi dalla data di presentazione della domanda; - le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e le aree adibite a verde; - le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile; - parte di luoghi e locali come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore a metri 1.50; - i cavedi di sola areazione, le corti interne sottratte all'uso abituale degli occupanti dell'edificio o degli utenti delle attività che in esso si svolgono e, comunque i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione, superfici di cui si dimostri il permanente

attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti;

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensore, magazzini completamente automatizzati, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- i locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici;
- i locali e le aree dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati per qualità e quantità, rifiuti pericolosi il cui smaltimento è a carico delle ditte stesse in base alle norme vigenti; si adottano quali criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani quelli contenuti nella D.G.R. della Regione Piemonte n. 47/14763 del 14 febbraio 2005 (B.U.R.P. n. 8 del 24 febbraio 2005);

- i locali e le aree adibite a lavorazione industriale inclusi i locali e le aree adibite a immagazzinamento di materie prime, semilavorati e prodotti finiti (ai sensi di quanto dispone la D.G.R. 47/2005 nel punto 20 dei criteri di assimilazione quantitativi;
- le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno oltre che le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- le superfici delle strutture sanitarie adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del responsabile della struttura, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- i locali e le aree utilizzate per l'esercizio di attività agricole, silvicoltura, allevamento e le serra a terra. Sono, invece, assoggettate a tariffa le superfici delle abitazioni, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo, e le attività agrituristiche;
- le superficie agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzano in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- per gli impianti di distribuzione di carburante non sono assoggettate le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la

stato di non utilizzo;

- i depositi di materiale in disuso o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensore, magazzini completamente automatizzati, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- i locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici;

- i locali e le aree dove si producono **in via continuativa e prevalente rifiuti speciali** non assimilati per qualità e quantità, rifiuti pericolosi il cui smaltimento è a carico delle ditte stesse in base alle norme vigenti; **restano comunque tassabili i locali e le aree su cui si producono, anche potenzialmente stante quanto riportato all'articolo 6, i rifiuti assimilati fino al limite quantitativo indicato in apposito provvedimento comunale, comunque conferibili al servizio pubblico;**

- i locali e le aree adibite a lavorazione industriale inclusi i locali e le aree adibite a immagazzinamento di materie prime, semilavorati e prodotti finiti (ai sensi di quanto dispone la D.G.R. 47/2005 nel punto 20 dei criteri di assimilazione quantitativi;
- le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno oltre che le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- le superfici delle strutture sanitarie adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del responsabile della struttura, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- i locali e le aree utilizzate per l'esercizio di attività agricole, silvicoltura, allevamento e le serra a terra. Sono, invece, assoggettate a tariffa le superfici delle abitazioni, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo, e le attività agrituristiche;
- le superficie agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzano in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- per gli impianti di distribuzione di carburante non sono assoggettate le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

3. invariato

dichiarazione di inagibilità o inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

4. invariato

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. invariato

I produttori di rifiuti speciali per ottenere l'esenzione prevista e per mantenerla, devono:

- presentare al Comune comunicazione di smaltimento in proprio dei suddetti rifiuti;
- allegare una relazione sulla tipologia dei rifiuti;
- allegare una planimetria da cui risultino circoscritte, misurate ed evidenziate le aree produttrici di rifiuti speciali;
- tenere a disposizione del Comune la documentazione sui rifiuti speciali (registro carico e scarico e formulario identificazione dei rifiuti), prevista dalle vigenti norme;
- presentare una copia della denuncia annuale sui rifiuti prodotti e smaltiti prevista dalla legge n. 70/1994 (Modello Unico di Dichiarazione).

6. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

6. invariato

7. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33/bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

7. invariato

8. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali (pericolosi e non) e non sia distinguibile la superficie complessiva tariffabile o risulta difficile, a causa dell'uso promiscuo, determinare i locali o le aree, la superficie tariffabile verrà calcolata in modo forfettario applicando, per le attività sotto indicate, le seguenti percentuali calcolate sulla superficie promiscua, fatto salvo il diritto dell'interessato di documentare la superficie effettivamente ed unicamente destinata alla produzione di rifiuti speciali:

8. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti **considerati speciali per qualità** (pericolosi e non) e non sia distinguibile la

ATTIVITÀ	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA

Ambulatori dentistici e radiologici, laboratori odontotecnici	10%
Autorimessaggi e autolavaggi autoveicoli	10%
Laboratori fotografici ed eliografici	15%
Laboratori di analisi mediche	15%
Produzione e allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresina	20%
Tipografie, stamperie, vetrerie	25%
Lavanderie e tintorie	25%
Autocarrozzerie, officine di riparazione auto, moto, macchine agricole, elettrauto, gommisti	25%
Falegnamerie, verniciatori in genere; galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie, officine di carpenteria metallica	30%
Caseifici e cantine vinicole	60%

9. Per le eventuali attività non considerate nel precedente comma, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.

10. Per fruire delle riduzioni di cui al comma precedente, gli interessati dovranno indicare nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, etc.) nonché le superfici di formazione di rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativi rifiuti) distinti per codice CER.

11. Sono esentati dal pagamento della tariffa i locali comunali utilizzati a fini istituzionali.

superficie complessiva tariffabile o risultati difficile, a causa dell'uso promiscuo, determinare i locali o le aree, la superficie tariffabile verrà calcolata in modo forfettario applicando, per le attività sotto indicate, le seguenti percentuali calcolate sulla superficie promiscua:

ATTIVITÀ	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA
Ambulatori dentistici e radiologici, laboratori odontotecnici	10%
Autorimessaggi e autolavaggi autoveicoli	10%
Laboratori fotografici ed eliografici	15%
Laboratori di analisi mediche	15%
Produzione e allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresina	20%
Tipografie, stamperie, vetrerie	25%
Lavanderie e tintorie	25%
Autocarrozzerie, officine di riparazione auto, moto, macchine agricole, elettrauto, gommisti	25%
Falegnamerie, verniciatori in genere; galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie, officine di carpenteria metallica	30%
Caseifici e cantine vinicole	60%

9. Per le eventuali attività non considerate nel precedente comma, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, **e per le quali non si possa far riferimento a criteri di analogia, si applica una riduzione forfettaria della superficie del 30%.**

10. Per fruire delle riduzioni di cui ai commi 8 e 9, gli interessati dovranno indicare nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, etc.) nonché le superfici di formazione di rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativi rifiuti) distinti per codice CER.

10 bis. Per le utenze non domestiche produttive di rifiuti che superino i limiti quantitativi per l'assimilazione agli urbani, la superficie dell'attività prevalente verrà esentata proporzionalmente alla quantità di rifiuto speciale non assimilabile che il contribuente darà prova di aver regolarmente conferito a ditte specializzate.

11. invariato

**Art. 22
"Norme Generali"**

1. Le norme regolamentari in tema di riduzioni e

**Art. 22
"Norme Generali"**

1. invariato

<p>agevolazioni verranno applicate con decorrenza dal 1° di gennaio dell'anno di adozione della modifica, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di disporre rimborsi per l'anno precedente, nei limiti delle risorse che potranno essere rese disponibili dal bilancio.</p> <p>2. Le riduzioni già presenti in banca dati T.I.A./TARES, dove compatibili, saranno confermate senza necessitare di ulteriori richieste da parte dell'utente.</p> <p>3. Le riduzioni di cui al presente Regolamento non sono tra loro cumulabili.</p>	<p>2. invariato</p> <p>3. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3bis dell'art. 25, le riduzioni di cui al presente Regolamento non sono tra loro cumulabili e si provvede all'applicazione di quella più favorevole al contribuente.</p> <p>4. Le riduzioni di cui all'art. 23 del presente regolamento si intendono applicate alla sola parte variabile.</p> <p>5. Salvo diversa indicazione le riduzioni di cui agli articoli successivi, devono essere presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data dell'evento. Diversamente sono applicate dall'anno di presentazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 23 “Riduzioni per Utenze Domestiche”</p> <p>1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. Per il Comune di Alessandria si stabilisce l'applicazione di una riduzione pari al sessanta per cento (60%) sulla parte variabile, se la distanza dal primo punto di raccolta risulta essere superiore ai cinquecento metri (500 metri).</p> <p>2. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata. Nello specifico si prevede, per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti con trasformazione biologica mediante composte, cumulo o altro con superficie non pavimentata, una riduzione pari al dieci per cento (10%) della quota variabile della tariffa. La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione della domanda. In caso venga accertata la mancata destinazione al compostaggio, confermata anche dal saltuario conferimento della frazione umida al servizio comunale, la riduzione viene annullata con recupero del tributo oggetto di riduzione.</p> <p>3. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (30%), per abitazioni occupate da soggetti che</p>	<p style="text-align: center;">Art. 23 “Riduzioni per Utenze Domestiche”</p> <p>1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta del rifiuto indifferenziato rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. Per il Comune di Alessandria si stabilisce l'applicazione di una riduzione pari al sessanta per cento (60%) sulla parte variabile, se la distanza dal primo punto di raccolta risulta essere superiore ai cinquecento metri (500 metri). La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione della domanda.</p> <p>2. invariato</p> <p>3. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (30%), per abitazioni occupate da soggetti che</p>

<p>risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi dell'anno, all'estero.</p> <p>3bis. Ai sensi dell'art.9-bis del Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014 è previsto un abbattimento di 2/3 della TARI sull'abitazione principale per coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - possesso o usufrutto di una unica unità abitativa sul territorio dello Stato; - iscrizione all'AIRE; - titolare di pensione del paese estero in cui ha la residenza; - non aver locato o dato in comodato d'uso l'unità oggetto di richiesta della riduzione. <p>3ter. L'applicazione della riduzione di cui al comma 3 bis, è subordinata ad apposita richiesta dell'interessato che dovrà autocertificare il suo status. Tale riduzione non è cumulabile con le riduzioni/agevolazioni previste dal presente regolamento, in quanto risulta la più favorevole al contribuente.</p> <p>4. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (30%) per i locali a uso domestico tenuti a disposizione e occupati per un periodo inferiore a 183 giorni l'anno (uso stagionale). La riduzione è concessa con decorrenza dalla data di richiesta.</p> <p>5. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (30%), nel caso di fabbricati rurali a uso abitativo.</p>	<p>risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi dell'anno, all'estero. La stessa riduzione è applicata in caso di certificazione documentale dalla quale risultino soggetti domiciliati fuori dal territorio del Comune di Alessandria per motivi di lavoro o di studio o ricoverati stabilmente presso Istituti. La riduzione di cui al presente comma ha validità annuale.</p> <p>3bis. invariato</p> <p>3ter. L'applicazione della riduzione di cui al comma 3 bis, è subordinata ad apposita richiesta dell'interessato che dovrà autocertificare il suo status. Tale riduzione non è cumulabile con le riduzioni/agevolazioni previste dal presente regolamento, in quanto risulta la più favorevole al contribuente.</p> <p>4. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (30%) per i locali a uso domestico tenuti a disposizione e occupati per un periodo inferiore a 183 giorni l'anno (uso stagionale). La riduzione è concessa con decorrenza dalla data di richiesta.</p> <p>5. invariato</p>
<p style="text-align: center;">Art. 24 “Ulteriori Riduzioni”</p> <p>1. Secondo i disposti dell'art. 1, comma 660 della Legge 147/2013, il Comune può deliberare, con Regolamento di cui all'articolo 52 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) a e) del comma 659.</p> <p>2. L'art. 1, comma 682, lettera a), punto 4), della Legge 147/2013, prevede che il Comune possa disciplinare eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.</p> <p>3. Il Comune di Alessandria, nel rispetto dei commi precedenti, prevede nel presente Regolamento le sotto elencate riduzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – computo all'interno del nucleo familiare dei minori a 	<p style="text-align: center;">Art. 24 “Ulteriori Riduzioni”</p> <p>1. Secondo i disposti dell'art. 1, comma 660 della Legge 147/2013, il Comune può deliberare, con Regolamento di cui all'articolo 52 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.</p> <p>2. invariato</p> <p>3. Il Comune di Alessandria, nel rispetto dei commi precedenti, prevede nel presente Regolamento le seguenti riduzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – computo all'interno del nucleo familiare dei minori a

<p>partire dal compimento del secondo anno di età;</p> <ul style="list-style-type: none"> - riduzione del nucleo familiare anagrafico, da parte di uno o più residenti, in caso di certificazione documentale dalla quale risultino domiciliati fuori dal territorio del Comune di Alessandria per motivi di lavoro o di studio, o ricoverati stabilmente presso Istituti; - riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (30%) della componente variabile, per abitazioni occupate da un unico soggetto che risiede o abbia la dimora presso un Istituto di Cura o Riposo, previa presentazione di idonea documentazione; - esenzione totale dalla tariffa per soggetti assistiti dal CISSACA, o segnalati, con relazione sociale, dal Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche dell'A.S.L. di Alessandria, tramite la presentazione dell'elenco dei beneficiari all'Ufficio Tributi competente entro il 31 dicembre dell'anno di competenza; - riduzione percentuale della tariffa, per fasce di reddito, come di seguito specificato: <p>NUCLEO FAMILIARE FINO A QUATTRO COMPONENTI:</p> <p>ISEE <1.000,00 € riduzione del 50%</p> <p>ISEE 1.000,01 € < x < 2.000,00 € riduzione del 40%</p> <p>ISEE 2.000,01 € < x < 3.000,00€ riduzione del 30%</p> <p>ISEE 3.000,01 € < x < 4.000,00 € riduzione del 20%</p> <p>ISEE 4.000,01 € < x < 5.000,00 € riduzione del 10%</p> <p>NUCLEO FAMILIARE SUPERIORE A QUATTRO COMPONENTI:</p> <p>ISEE <1.200,00 € riduzione del 50%</p> <p>ISEE 1.200,01 € < x < 2.400,00 € riduzione del 40%</p> <p>ISEE 2.400,01 € < x < 3.600,00 € riduzione del 30%</p> <p>ISEE 3.600,01 € < x < 4.800,00 € riduzione del 20%</p> <p>ISEE 4.800,01 € < x < 6.000,00 € riduzione del 10%</p> <p>4. Per l'ottenimento di quest'ultima riduzione, gli aventi diritto dovranno trasmettere copia dell'Attestazione ISEE dei redditi relativi all'anno precedente l'anno tariffato, entro il termine perentorio della scadenza dell'ultima rata.</p>	<p>partire dal compimento del secondo anno di età;</p> <ul style="list-style-type: none"> - riduzione del nucleo familiare anagrafico, da parte di uno o più residenti, in caso di certificazione documentale dalla quale risultino domiciliati fuori dal territorio del Comune di Alessandria per motivi di lavoro o di studio, o ricoverati stabilmente presso Istituti; - riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (30%) della componente variabile, per abitazioni occupate da un unico soggetto che risiede o abbia la dimora presso un Istituto di Cura o Riposo, previa presentazione di idonea documentazione; - esenzione totale dalla tariffa per soggetti assistiti dal CISSACA, o segnalati, con relazione sociale, dal Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche dell'A.S.L. di Alessandria, tramite la presentazione dell'elenco dei beneficiari all'Ufficio Tributi competente entro il 31 dicembre dell'anno di competenza; - la riduzione percentuale della tariffa, per fasce di reddito, come di seguito specificato: <p>NUCLEO FAMILIARE FINO A QUATTRO COMPONENTI:</p> <p>ISEE <1.000,00 € riduzione del 50%</p> <p>ISEE 1.000,01 € < x < 2.000,00 € riduzione del 40%</p> <p>ISEE 2.000,01 € < x < 3.000,00 € riduzione del 30%</p> <p>ISEE 3.000,01 € < x < 4.000,00 € riduzione del 20%</p> <p>ISEE 4.000,01 € < x < 5.000,00 € riduzione del 10%</p> <p>NUCLEO FAMILIARE SUPERIORE A QUATTRO COMPONENTI:</p> <p>ISEE <1.200,00 € riduzione del 50%</p> <p>ISEE 1.200,01 € < x < 2.400,00 € riduzione del 40%</p> <p>ISEE 2.400,01 € < x < 3.600,00 € riduzione del 30%</p> <p>ISEE 3.600,01 € < x < 4.800,00 € riduzione del 20%</p> <p>ISEE 4.800,01 € < x < 6.000,00 € riduzione del 10%</p> <p>4. invariato</p>
<p style="text-align: center;">Art. 25 “Riduzioni per Utenze non Domestiche”</p> <p>1. Per gli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB) con sede nel Comune di Alessandria e iscritti all'albo, che operano nel settore socio-assistenziale è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento (50%).</p> <p>2. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile del tributo è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato autonomamente a proprie spese ad effettivo recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività autorizzata di recupero dei rifiuti stessi. Il coefficiente di riduzione K_r viene calcolato tenendo conto del coefficiente K_d attribuito alla categoria dell'utenza (Tabella 4 dell'allegato 1) sulla base della seguente relazione: $K_r = K_g \cdot \text{recuperati} / K_d \cdot \text{mq}$. Tale coefficiente non potrà comunque essere superiore allo 0,70.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 25 “Riduzioni per Utenze non Domestiche”</p> <p>1. invariato</p> <p>2. invariato</p>

3. La riduzione prevista al precedente comma, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata; a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune avrà facoltà di compensare il credito all'atto dei successivi pagamenti.
Per l'ottenimento di tale riduzione, gli aventi diritto dovranno trasmettere copia dei formulari entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello per il quale si richiede il rimborso.

4. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (**30%**) per i locali e aree scoperte, diversi dalle abitazioni, adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, per un periodo che sia inferiore a 183 giorni l'anno (uso stagionale).
La riduzione è concessa con decorrenza dalla data di richiesta.

5. Previa presentazione di idonea autocertificazione che attesti la diversa destinazione d'uso è possibile per le attività rientranti nella categoria 27 e limitatamente alle attività "fiori e piante" e "ortofrutta" suddividere le superfici utilizzate, entro un limite del **20%** del totale, tra la categoria principale e la categoria 15 nel caso di "fiori e piante" e le categorie 25 o 26 nel caso di "ortofrutta".

3. invariato

3.bis. Al fine di ridurre lo spreco alimentare il Comune istituisce una riduzione del **20%** della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono, direttamente o indirettamente, attraverso ad esempio associazioni di volontariato, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale. La riduzione viene calcolata considerando le sole superfici di vendita o produzione.

Per ottenere tale riduzione, gli aventi diritto dovranno presentare, entro il 31 gennaio dell'anno per cui si chiede la riduzione, richiesta con allegata la Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di Notorietà con la specifica del nominativo del soggetto a favore del quale si effettuano i conferimenti e la cadenza degli stessi. entro il 31 marzo dell'anno successivo gli aventi diritto dovranno presentare la documentazione attestante il soggetto ricevente, il quantitativo e il valore dei prodotti ceduti. Il Comune di Alessandria si riserva la facoltà di controllare la veridicità di tali dichiarazioni.

Per il solo anno d'imposta 2017 la riduzione di cui al presente comma potrà essere richiesta entro il termine del 30 giugno 2017.

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 22, comma 3, la presente riduzione può essere concessa in aggiunta a quella prevista all'art. 25, comma 2, fino ad un massimo di riduzione della parte variabile pari al **90%**.

4. invariato

5. invariato

<p style="text-align: center;">Art. 27 “Inizio, Cessazione e Variazione dell’Occupazione o della Conduzione”</p> <p>1. La TARI è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria. L’obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’utenza e/o si sono verificate le variazioni.</p> <p>2. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione presentata oltre tale termine, si considera omessa e soggetta alla sanzione di cui al successivo art. 26, comma 1.</p> <p>3. La dichiarazione può essere consegnata direttamente, a mezzo posta con raccomandata A/R, a mezzo fax, posta elettronica o PEC, allegando copia di un documento di identità e copia della documentazione richiesta. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento, da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. In caso di invio a mezzo posta elettronica il soggetto passivo deve ricevere la “conferma di lettura”; in tal caso la denuncia si intende consegnata alla data di invio della mail. Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che possiedono o detengono i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è esteso al proprietario con vincolo di solidarietà. Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni degli elementi costituenti la tariffa rimangano invariati. In caso contrario, e con il rispetto delle medesime tempistiche e della medesima forma, il soggetto è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta che produce i suoi effetti dal giorno in cui si è verificata.</p> <p>4. Il vincolo di solidarietà del proprietario, di cui al comma precedente, deve intendersi limitato all’obbligo di dichiarazione.</p> <p>5. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 27 “Inizio, Cessazione e Variazione dell’Occupazione o della Conduzione”</p> <p>1. invariato</p> <p>2. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione presentata oltre tale termine, si considera omessa e soggetta alla sanzione di cui al successivo art. 28, comma 1.</p> <p>3. invariato</p> <p>4. invariato</p> <p>5. invariato</p>

<p>In particolare le stesse devono almeno contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'indicazione dei dati identificativi (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale) del soggetto che la presenta; - il cognome e nome (o la ragione sociale) del proprietario dell'immobile ed il suo indirizzo, se diverso dal soggetto che presenta la denuncia; - il numero complessivo degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti; - l'ubicazione comprensiva di numero civico e numero dell'interno ove esistente, nonché la data di inizio dell'occupazione o conduzione; - l'eventuale presenza di locali o aree esclusi dall'applicazione della tariffa; - planimetria e visura catastale. <p>La comunicazione, originaria o di variazione per le utenze non domestiche, deve almeno contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta (rappresentante legale od altro); - l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica (Ente, Istituto, Associazione, Società, ed altre organizzazioni): denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede principale, legale o effettiva, nonché cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale delle persone che ne hanno la rappresentanza e/o l'amministrazione; - l'ubicazione comprensiva di numero civico e numero dell'interno ove esistente e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché la data di inizio dell'occupazione e conduzione; - la disponibilità e superficie di locali o aree esclusi dalla tariffa; - planimetria e visura catastale. <p>La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.</p> <p>6. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).</p> <p>7. La cessazione, per i contribuenti che emigrano fuori comune, può essere operata anche d'ufficio nei riguardi di coloro che occupavano o conducevano locali e aree per i quali sia stata presentata una nuova denuncia d'utenza o ne sia accertata d'ufficio la cessazione. La presentazione della dichiarazione di cessazione sottoscritta dal proprietario, attestante che i locali e le aree sono stati rilasciati dall'occupante o conducente liberi e vuoti da persone o cose, costituisce valido accertamento di avvenuta cessazione.</p> <p>8. In caso di decesso del contribuente, la denuncia deve essere presentata dagli eredi legittimi nel maggior termine di dodici mesi dall'evento. In caso di mancato rispetto dei termini suddetti, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa in capo agli eredi.</p>	<p>6. invariato</p> <p>7. invariato</p>
--	---

<p>9. Il recupero della tariffa dovuta in caso di omessa comunicazione avviene anche tramite verifiche d'ufficio entro il termine di prescrizione di cui all'art. 2948 del Codice Civile.</p> <p>10. Nella dichiarazione devono essere riportati gli eventuali titoli, di cui al Titolo IV del presente Regolamento, al venire meno dei quali il contribuente è tenuto a presentare comunicazione di variazione.</p> <p>11. Per le conseguenze del mancato rispetto dei termini di cui sopra si applicano le penali di cui all'articolo 26 del presente Regolamento.</p> <p>12. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.</p> <p>13. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.</p>	<p>8. invariato</p> <p>9. invariato</p> <p>10. invariato</p> <p>11. invariato</p> <p>12. invariato</p> <p>13. invariato</p>
<p style="text-align: center;">Art. 28 “Violazioni e Penalità”</p> <p>1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 20 del presente Regolamento, il Comune determina in via presuntiva, nelle forme indicate al successivo comma 5, le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordanti. È inoltre applicata la sanzione amministrativa del cento per cento (100%) del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.</p> <p>2. In caso di infedele dichiarazione, oltre al ricalcolo tariffario da effettuarsi con le modalità di cui al precedente comma, si applica la sanzione del cinquanta per cento (50%) del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.</p> <p>3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al</p>	<p style="text-align: center;">Art. 28 “Violazioni e Penalità”</p> <p>1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 27 del presente Regolamento, il Comune determina in via presuntiva, nelle forme indicate al successivo comma 5, le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordanti. È inoltre applicata la sanzione amministrativa del cento per cento (100%) del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.</p> <p>2. In caso di infedele dichiarazione, oltre al ricalcolo tariffario da effettuarsi con le modalità di cui al precedente comma, si applica la sanzione del cinquanta per cento (50%) del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.</p>

<p>questionario di cui all'art. 20 comma 14, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100.</p> <p>4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.</p> <p>5. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al trenta per cento (30%) di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevato a seguito di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. La sanzione prevista nel presente comma, non si applica quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.</p> <p>6. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.</p> <p>7. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento non esplicitate, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ex art. 16 Legge 16 gennaio 2003 n. 3.</p> <p>8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p>	<p>3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 27 comma 13, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 250,00.</p> <p>4. invariato</p> <p>5. invariato</p> <p>6. invariato</p> <p>7. invariato</p> <p>8. invariato</p>
<p style="text-align: center;">Art. 29 “Accertamento e Attività di Controllo”</p> <p>1. Il Comune provvede a svolgere tutte le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati a pagare il tributo e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di tale attività effettua tutte le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci e opportuni, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali e alle aree tramite personale preposto e autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.</p> <p>2. Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o di altre pratiche concernenti i locali e le aree interessati, sono tenuti a invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine stabilito. Gli uffici comunali, in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, edilizia privata, vigilanza, assistenza, sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Ufficio che gestisce la TARI, tutte le informazioni che possono influire sulla gestione del tributo.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 29 “Accertamento e Attività di Controllo”</p> <p>1. invariato</p> <p>2. invariato</p>

<p>3. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione del tributo a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro il termine per la proposizione del ricorso copia della lettera firmata per accettazione.</p>	<p>3. invariato</p>
<p>4. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il Comune o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.</p>	<p>4. invariato</p>
<p>5. Qualora risulti che un nucleo familiare ha stabilito la propria residenza o ha occupato un immobile nel comune e non sia pervenuta la relativa denuncia di inizio occupazione, nei modi previsti dal presente Regolamento, il Comune applicherà la tariffa in via provvisoria computando ai fini della quota fissa, una superficie pari a 100 mq. qualora non sia stato possibile reperire la superficie catastale dei locali. Per le utenze domestiche si tiene conto del nucleo familiare risultante dall'anagrafe. Per i non residenti si applica la tariffa corrispondente al nucleo familiare di 2 componenti, in riferimento all'art. 14, comma 2, del presente Regolamento. Il Comune comunicherà l'applicazione della tariffa con tale modalità mediante raccomandata, riservandosi di effettuare i dovuti controlli.</p>	<p>5. Qualora risulti che un nucleo familiare ha stabilito la propria residenza o ha occupato un immobile nel comune e non sia pervenuta la relativa denuncia di inizio occupazione, nei modi previsti dal presente Regolamento, il Comune applicherà la tariffa in via provvisoria computando ai fini della quota fissa, una superficie pari a 100 mq. qualora non sia stato possibile reperire la superficie catastale dei locali. Per le utenze domestiche si tiene conto del nucleo familiare risultante dall'anagrafe. Per i non residenti si applica la tariffa corrispondente al nucleo familiare di 2 componenti, in riferimento all'art. 16, comma 2, del presente Regolamento. Il Comune comunicherà l'applicazione della tariffa con tale modalità mediante raccomandata, riservandosi di effettuare i dovuti controlli.</p>

RICHIAMATI:

- l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/1997 che stabilisce che: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...."*;
- in particolare l'art. 1, comma 682, Legge 147/2013, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il Consiglio Comunale delibera la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

DATO ATTO CHE:

- in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/1997 per quanto non disciplinato dal regolamento come sopra modificato, allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo sui rifiuti;
- per l'anno 2017 le scadenze delle rate vengono definite prevedendo le seguenti date: **aprile**, **giugno** anche per pagamento rata unica, **ottobre**;

TENUTO CONTO che le presenti modifiche al testo regolamentare entrano in vigore dall'01/01/2017 in virtù di quanto previsto delle sopra richiamate disposizioni normative;

RILEVATO che l'adozione delle suddette modifiche al vigente Regolamento in oggetto, tramite il presente atto, non ha alcun impatto sul piano finanziario 2017/2019 e per quanto riguarda la situazione economico-finanziaria dell'Ente è già stata prevista specifica copertura in sede di predisposizione del bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

RITENUTO di approvare le modifiche agli artt. 9, 22, 23, 24, 25, 27, 28 e 29 del suddetto regolamento secondo le specifiche sopra riportate;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s. m.i.;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento I.U.C. - Componente TARI;
- il decreto sindacale n. 9 dell'1.02.2016, integrato con decreto sindacale n. 14 del 02/02/2016, di conferimento incarico della Direzione Servizi Demografici e Tributi alla dott.ssa Cristina Bistolfi;
- il decreto sindacale n. 5 dell'1.02.2016 di conferimento incarico della Direzione Risorse Umane e Finanziarie al dott. Antonello Paolo Zaccone;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. del 18.8.2000 n. 167, i pareri di seguito espressi:

- parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Servizi Demografici e Tributi - dott.ssa Cristina Bistolfi;
- parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario - dott. Antonello Paolo Zaccone;

ACQUISITO anche il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'articolo 72, comma 1, lettera f), del vigente Regolamento di Contabilità;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge, resi in forma palese :

DECIDE DI PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le ragioni e le considerazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) di **APPROVARE** le modifiche agli artt. 9, 22, 23, 24, 25, 27, 28 e 29 del **Regolamento per la disciplina dell'Imposta UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI** per la disciplina del tributo sui rifiuti, come seguono:

TESTO VIGENTE	TESTO AGGIORNATO
<p style="text-align: center;">Art. 9 “Locali e Aree non Assoggettabili”</p> <p>1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura e il loro assetto, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché sussistono oggettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia ordinaria o di variazione e debitamente riscontrata in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.</p> <p>2. In particolare, sono da ritenersi non assoggettabili al tributo, sia per la parte fissa che per parte variabile, i seguenti locali o aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le unità immobiliari adibite a civile abitazione chiuse, prive di qualsiasi arredo e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici e alle utenze energetiche; - le unità immobiliari in possesso di un titolo che consenta attività di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, dalla data di inizio lavori alla data di fine lavori e quelle dichiarate inagibili o inabitabili purché in esse non sia stabilita alcuna residenza anagrafica; - le unità immobiliari per le quali è stata presentata negli uffici comunali competenti la “Comunicazione di Attività Edilizia Libera ex art. 6, comma 1 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.”, prescindendo dalla tipologia degli interventi previsti, sarà applicata un’esonazione temporanea pari a 3 (tre) mesi dalla data di presentazione della domanda; - le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e le aree adibite a verde; - le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile; - parte di luoghi e locali come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore a metri 1.50; - i cavedi di sola areazione, le corti interne sottratte all’uso abituale degli occupanti dell’edificio o degli utenti delle attività che in esso si svolgono e, comunque i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione, superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo; - i depositi di materiale in disuso o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti; - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensore, magazzini completamente automatizzati, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana; - i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose; - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; - i locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici; - i locali e le aree dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati per qualità e quantità, rifiuti pericolosi il cui smaltimento è a carico delle ditte stesse in base alle norme vigenti; si adottano quali criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani quelli contenuti nella D.G.R. della Regione Piemonte n. 47/14763 del 14 	<p style="text-align: center;">Art. 9 “Locali e Aree non Assoggettabili”</p> <p>1. invariato.</p> <p>2. In particolare, sono da ritenersi non assoggettabili al tributo, sia per la parte fissa che per parte variabile, i seguenti locali o aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le unità immobiliari adibite a civile abitazione chiuse, prive di qualsiasi arredo e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici e alle utenze energetiche; - le unità immobiliari in possesso di un titolo che consenta attività di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, dalla data di inizio lavori alla data di fine lavori e quelle dichiarate inagibili o inabitabili purché in esse non sia stabilita alcuna residenza anagrafica; - le unità immobiliari per le quali è stata presentata negli uffici comunali competenti la “Comunicazione di Attività Edilizia Libera ex art. 6, comma 1 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.”, prescindendo dalla tipologia degli interventi previsti, sarà applicata un’esonazione temporanea pari a 3 (tre) mesi dalla data di presentazione della domanda; - le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e le aree adibite a verde; - le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile; - parte di luoghi e locali come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore a metri 1.50; - i cavedi di sola areazione, le corti interne sottratte all’uso abituale degli occupanti dell’edificio o degli utenti delle attività che in esso si svolgono e, comunque i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione, superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo; - i depositi di materiale in disuso o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti; - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensore, magazzini completamente automatizzati, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana; - i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose; - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; - i locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici; - i locali e le aree dove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati per qualità e quantità, rifiuti pericolosi il cui smaltimento è a carico delle

febbraio 2005 (B.U.R.P. n. 8 del 24 febbraio 2005);

- i locali e le aree adibite a lavorazione industriale inclusi i locali e le aree adibite a immagazzinamento di materie prime, semilavorati e prodotti finiti (ai sensi di quanto dispone la D.G.R. 47/2005 nel punto 20 dei criteri di assimilazione quantitativi;
- le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno oltre che le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- le superfici delle strutture sanitarie adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del responsabile della struttura, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- i locali e le aree utilizzate per l'esercizio di attività agricole, silvicoltura, allevamento e le serra a terra. Sono, invece, assoggettate a tariffa le superfici delle abitazioni, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo, e le attività agrituristiche;
- le superficie agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzano in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- per gli impianti di distribuzione di carburante non sono assoggettate le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

ditte stesse in base alle norme vigenti; **restano comunque tassabili i locali e le aree su cui si producono, anche potenzialmente stante quanto riportato all'articolo 6, i rifiuti assimilati fino al limite quantitativo indicato in apposito provvedimento comunale, comunque conferibili al servizio pubblico;**

- i locali e le aree adibite a lavorazione industriale inclusi i locali e le aree adibite a immagazzinamento di materie prime, semilavorati e prodotti finiti (ai sensi di quanto dispone la D.G.R. 47/2005 nel punto 20 dei criteri di assimilazione quantitativi;
- le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno oltre che le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- le superfici delle strutture sanitarie adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del responsabile della struttura, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- i locali e le aree utilizzate per l'esercizio di attività agricole, silvicoltura, allevamento e le serra a terra. Sono, invece, assoggettate a tariffa le superfici delle abitazioni, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo, e le attività agrituristiche;
- le superficie agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzano in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- per gli impianti di distribuzione di carburante non sono assoggettate le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

3. invariato

4. invariato

5. invariato

I produttori di rifiuti speciali per ottenere l'esenzione prevista e per mantenerla, devono:

- presentare al Comune comunicazione di smaltimento in proprio dei suddetti rifiuti;
- allegare una relazione sulla tipologia dei rifiuti;
- allegare una planimetria da cui risultino circoscritte, misurate ed evidenziate le aree produttrici di rifiuti speciali;
- tenere a disposizione del Comune la documentazione sui rifiuti speciali (registro carico e scarico e formulario identificazione dei rifiuti), prevista dalle vigenti norme;
- presentare una copia della denuncia annuale sui rifiuti prodotti e smaltiti prevista dalla legge n. 70/1994 (Modello Unico di Dichiarazione).

6. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

7. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33/bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

8. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali (pericolosi e non) e non sia distinguibile la superficie complessiva tariffabile o risulti difficile, a causa dell'uso promiscuo, determinare i locali o le aree, la superficie tariffabile verrà calcolata in modo forfettario applicando, per le attività sotto indicate, le seguenti percentuali calcolate sulla superficie promiscua, fatto salvo il diritto dell'interessato di documentare la superficie effettivamente ed unicamente destinata alla produzione di rifiuti speciali:

ATTIVITÀ	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA
Ambulatori dentistici e radiologici, laboratori odontotecnici	10%
Autorimessaggi e autolavaggi autoveicoli	10%
Laboratori fotografici ed eliografici	15%
Laboratori di analisi mediche	15%
Produzione e allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresina	20%
Tipografie, stamperie, vetrerie	25%
Lavanderie e tintorie	25%
Autocarrozzerie, officine di riparazione auto, moto, macchine agricole, elettrauto, gommisti	25%
Falegnamerie, verniciatori in genere; galvanotecnici, fonderie, ceramiche	30%

6. invariato

7. invariato

8. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti **considerati speciali per qualità** (pericolosi e non) e non sia distinguibile la superficie complessiva tariffabile o risulti difficile, a causa dell'uso promiscuo, determinare i locali o le aree, la superficie tariffabile verrà calcolata in modo forfettario applicando, per le attività sotto indicate, le seguenti percentuali calcolate sulla superficie promiscua:

ATTIVITÀ	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA
Ambulatori dentistici e radiologici, laboratori odontotecnici	10%
Autorimessaggi e autolavaggi autoveicoli	10%
Laboratori fotografici ed eliografici	15%
Laboratori di analisi mediche	15%

<p>e smalterie, officine di carpenteria metallica</p>		<p>Produzione e allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresina</p>	<p>20%</p>
		<p>Tipografie, stamperie, vetrerie</p>	<p>25%</p>
	<p>60%</p>	<p>Lavanderie e tintorie</p>	<p>25%</p>
<p>9. Per le eventuali attività non considerate nel precedente comma, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.</p>		<p>Autocarrozzerie, officine di riparazione auto, moto, macchine agricole, elettrauto, gommisti</p>	<p>25%</p>
<p>10. Per fruire delle riduzioni di cui al comma precedente, gli interessati dovranno indicare nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, etc.) nonché le superfici di formazione di rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativi rifiuti) distinti per codice CER.</p>		<p>Falegnamerie, verniciatori in genere; galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie, officine di carpenteria metallica</p>	<p>30%</p>
<p>11. Sono esentati dal pagamento della tariffa i locali comunali utilizzati a fini istituzionali.</p>		<p>Caseifici e cantine vinicole</p>	<p>60%</p>
<p>Art. 22 “Norme Generali”</p>		<p>9. Per le eventuali attività non considerate nel precedente comma, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, e per le quali non si possa far riferimento a criteri di analogia, si applica una riduzione forfettaria della superficie del 30%.</p>	<p>10. Per fruire delle riduzioni di cui ai commi 8 e 9, gli interessati dovranno indicare nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, etc.) nonché le superfici di formazione di rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativi rifiuti) distinti per codice CER.</p>
<p>1. Le norme regolamentari in tema di riduzioni e agevolazioni verranno applicate con decorrenza dal 1° di gennaio dell'anno di adozione della modifica, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di disporre rimborsi per l'anno precedente, nei limiti delle risorse che potranno essere rese disponibili dal bilancio.</p>		<p>10 bis. Per le utenze non domestiche produttive di rifiuti che superino i limiti quantitativi per l'assimilazione agli urbani, la superficie dell'attività prevalente verrà esentata proporzionalmente alla quantità di rifiuto speciale non assimilabile che il contribuente darà prova di aver regolarmente conferito a ditte specializzate.</p>	<p>11. invariato</p>
<p>2. Le riduzioni già presenti in banca dati T.I.A./TARES, dove compatibili, saranno confermate senza necessitare di ulteriori richieste da parte dell'utente.</p>		<p>Art. 22 “Norme Generali”</p>	<p>1. invariato</p>
<p>3. Le riduzioni di cui al presente Regolamento non sono tra loro cumulabili.</p>		<p>2. invariato</p>	<p>3. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3bis dell'art. 25, le riduzioni di cui al presente Regolamento non sono tra loro cumulabili e si provvede all'applicazione di quella più favorevole al contribuente.</p>

	<p>4. Le riduzioni di cui all'art. 23 del presente regolamento si intendono applicate alla sola parte variabile.</p> <p>5. Salvo diversa indicazione le riduzioni di cui agli articoli successivi, devono essere presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data dell'evento. Diversamente sono applicate dall'anno di presentazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 23 “Riduzioni per Utenze Domestiche”</p> <p>1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. Per il Comune di Alessandria si stabilisce l'applicazione di una riduzione pari al sessanta per cento (60%) sulla parte variabile, se la distanza dal primo punto di raccolta risulta essere superiore ai cinquecento metri (500 metri).</p> <p>2. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata. Nello specifico si prevede, per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti con trasformazione biologica mediante composte, cumulo o altro con superficie non pavimentata, una riduzione pari al dieci per cento (10%) della quota variabile della tariffa. La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione della domanda. In caso venga accertata la mancata destinazione al compostaggio, confermata anche dal saltuario conferimento della frazione umida al servizio comunale, la riduzione viene annullata con recupero del tributo oggetto di riduzione.</p> <p>3. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (30%), per abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi dell'anno, all'estero.</p> <p>3bis. Ai sensi dell'art.9-bis del Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014 è previsto un abbattimento di 2/3 della TARI sull'abitazione principale per coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: - possesso o usufrutto di una unica unità abitativa sul territorio dello Stato; - iscrizione all'AIRE; - titolare di pensione del paese estero in cui ha la residenza;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 23 “Riduzioni per Utenze Domestiche”</p> <p>1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta del rifiuto indifferenziato rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. Per il Comune di Alessandria si stabilisce l'applicazione di una riduzione pari al sessanta per cento (60%) sulla parte variabile, se la distanza dal primo punto di raccolta risulta essere superiore ai cinquecento metri (500 metri). La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione della domanda.</p> <p>2. invariato</p> <p>3. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (30%), per abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi dell'anno, all'estero. La stessa riduzione è applicata in caso di certificazione documentale dalla quale risultino soggetti domiciliati fuori dal territorio del Comune di Alessandria per motivi di lavoro o di studio o ricoverati stabilmente presso Istituti. La riduzione di cui al presente comma ha validità annuale.</p> <p>3bis. invariato</p>

<p>- non aver locato o dato in comodato d'uso l'unità oggetto di richiesta della riduzione.</p> <p>3ter. L'applicazione della riduzione di cui al comma 3 bis, è subordinata ad apposita richiesta dell'interessato che dovrà autocertificare il suo status. Tale riduzione non è cumulabile con le riduzioni/agevolazioni previste dal presente regolamento, in quanto risulta la più favorevole al contribuente.</p> <p>4. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (30%) per i locali a uso domestico tenuti a disposizione e occupati per un periodo inferiore a 183 giorni l'anno (uso stagionale). La riduzione è concessa con decorrenza dalla data di richiesta.</p> <p>5. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (30%), nel caso di fabbricati rurali a uso abitativo.</p>	<p>3ter. L'applicazione della riduzione di cui al comma 3 bis, è subordinata ad apposita richiesta dell'interessato che dovrà autocertificare il suo status. Tale riduzione non è cumulabile con le riduzioni/agevolazioni previste dal presente regolamento, in quanto risulta la più favorevole al contribuente.</p> <p>4. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (30%) per i locali a uso domestico tenuti a disposizione e occupati per un periodo inferiore a 183 giorni l'anno (uso stagionale). La riduzione è concessa con decorrenza dalla data di richiesta.</p> <p>5. invariato</p>
<p style="text-align: center;">Art. 24 “Ulteriori Riduzioni”</p> <p>1. Secondo i disposti dell'art. 1, comma 660 della Legge 147/2013, il Comune può deliberare, con Regolamento di cui all'articolo 52 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) a e) del comma 659.</p> <p>2. L'art. 1, comma 682, lettera a), punto 4), della Legge 147/2013, prevede che il Comune possa disciplinare eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.</p> <p>3. Il Comune di Alessandria, nel rispetto dei commi precedenti, prevede nel presente Regolamento le sotto elencate riduzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – computo all'interno del nucleo familiare dei minori a partire dal compimento del secondo anno di età; – riduzione del nucleo familiare anagrafico, da parte di uno o più residenti, in caso di certificazione documentale dalla quale risultino domiciliati fuori dal territorio del Comune di Alessandria per motivi di lavoro o di studio, o ricoverati stabilmente presso Istituti; – riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (30%) della componente variabile, per abitazioni occupate da un unico soggetto che risiede o abbia la dimora presso un Istituto di Cura o Riposo, previa presentazione di idonea documentazione; – esenzione totale dalla tariffa per soggetti assistiti dal CISSACA, o segnalati, con relazione sociale, dal Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche dell'A.S.L. di Alessandria, tramite la presentazione dell'elenco dei beneficiari all'Ufficio 	<p style="text-align: center;">Art. 24 “Ulteriori Riduzioni”</p> <p>1. Secondo i disposti dell'art. 1, comma 660 della Legge 147/2013, il Comune può deliberare, con Regolamento di cui all'articolo 52 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.</p> <p>2. invariato</p> <p>3. Il Comune di Alessandria, nel rispetto dei commi precedenti, prevede nel presente Regolamento le seguenti riduzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – computo all'interno del nucleo familiare dei minori a partire dal compimento del secondo anno di età; – riduzione del nucleo familiare anagrafico, da parte di uno o più residenti, in caso di certificazione documentale dalla quale risultino domiciliati fuori dal territorio del Comune di Alessandria per motivi di lavoro o di studio, o ricoverati stabilmente presso Istituti; – riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (30%) della componente variabile, per abitazioni occupate da un unico soggetto che risiede o abbia la dimora presso un Istituto di Cura o Riposo, previa presentazione di idonea documentazione; – esenzione totale dalla tariffa per soggetti assistiti dal CISSACA, o segnalati, con relazione sociale, dal Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche dell'A.S.L. di Alessandria, tramite la presentazione dell'elenco dei beneficiari all'Ufficio Tributi competente entro il 31 dicembre dell'anno di

<p>Tributi competente entro il 31 dicembre dell'anno di competenza;</p> <p>– riduzione percentuale della tariffa, per fasce di reddito, come di seguito specificato:</p> <p>NUCLEO FAMILIARE FINO A QUATTRO COMPONENTI:</p> <p>ISEE <1.000,00 € riduzione del 50%</p> <p>ISEE 1.000,01 € < x < 2.000,00 € riduzione del 40%</p> <p>ISEE 2.000,01 € < x < 3.000,00€ riduzione del 30%</p> <p>ISEE 3.000,01 € < x < 4.000,00 € riduzione del 20%</p> <p>ISEE 4.000,01 € < x < 5.000,00 € riduzione del 10%</p> <p>NUCLEO FAMILIARE SUPERIORE A QUATTRO COMPONENTI:</p> <p>ISEE <1.200,00 € riduzione del 50%</p> <p>ISEE 1.200,01 € < x < 2.400,00 € riduzione del 40%</p> <p>ISEE 2.400,01 € < x < 3.600,00 € riduzione del 30%</p> <p>ISEE 3.600,01 € < x < 4.800,00 € riduzione del 20%</p> <p>ISEE 4.800,01 € < x < 6.000,00 € riduzione del 10%</p> <p>4. Per l'ottenimento di quest'ultima riduzione, gli aventi diritto dovranno trasmettere copia dell'Attestazione ISEE dei redditi relativi all'anno precedente l'anno tariffato, entro il termine perentorio della scadenza dell'ultima rata.</p>	<p>competenza;</p> <p>– la riduzione percentuale della tariffa, per fasce di reddito, come di seguito specificato:</p> <p>NUCLEO FAMILIARE FINO A QUATTRO COMPONENTI:</p> <p>ISEE <1.000,00 € riduzione del 50%</p> <p>ISEE 1.000,01 € < x < 2.000,00 € riduzione del 40%</p> <p>ISEE 2.000,01 € < x < 3.000,00 € riduzione del 30%</p> <p>ISEE 3.000,01 € < x < 4.000,00 € riduzione del 20%</p> <p>ISEE 4.000,01 € < x < 5.000,00 € riduzione del 10%</p> <p>NUCLEO FAMILIARE SUPERIORE A QUATTRO COMPONENTI:</p> <p>ISEE <1.200,00 € riduzione del 50%</p> <p>ISEE 1.200,01 € < x < 2.400,00 € riduzione del 40%</p> <p>ISEE 2.400,01 € < x < 3.600,00 € riduzione del 30%</p> <p>ISEE 3.600,01 € < x < 4.800,00 € riduzione del 20%</p> <p>ISEE 4.800,01 € < x < 6.000,00 € riduzione del 10%</p> <p>4. invariato</p>
<p style="text-align: center;">Art. 25</p> <p style="text-align: center;">“Riduzioni per Utenze non Domestiche”</p> <p>1. Per gli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficienza (IPAB) con sede nel Comune di Alessandria e iscritti all'albo, che operano nel settore socio-assistenziale è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento (50%).</p> <p>2. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile del tributo è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato autonomamente a proprie spese ad effettivo recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività autorizzata di recupero dei rifiuti stessi. Il coefficiente di riduzione Kr viene calcolato tenendo conto del coefficiente Kd attribuito alla categoria dell'utenza (Tabella 4 dell'allegato 1) sulla base della seguente relazione: $Kr = Kg. recuperati/Kd*mq$. Tale coefficiente non potrà comunque essere superiore allo 0,70.</p> <p>3. La riduzione prevista al precedente comma, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata; a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune avrà facoltà di compensare il credito all'atto dei successivi pagamenti.</p> <p>Per l'ottenimento di tale riduzione, gli aventi diritto dovranno trasmettere copia dei formulari entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello per il quale si richiede il rimborso.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 25</p> <p style="text-align: center;">“Riduzioni per Utenze non Domestiche”</p> <p>1. invariato</p> <p>2. invariato</p> <p>3. invariato</p> <p>3.bis. Al fine di ridurre lo spreco alimentare il Comune istituisce una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e</p>

<p>4. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (30%) per i locali e aree scoperte, diversi dalle abitazioni, adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, per un periodo che sia inferiore a 183 giorni l'anno (uso stagionale). La riduzione è concessa con decorrenza dalla data di richiesta.</p> <p>5. Previa presentazione di idonea autocertificazione che attesti la diversa destinazione d'uso è possibile per le attività rientranti nella categoria 27 e limitatamente alle attività "fiori e piante" e "ortofrutta" suddividere le superfici utilizzate, entro un limite del 20% del totale, tra la categoria principale e la categoria 15 nel caso di "fiori e piante" e le categorie 25 o 26 nel caso di "ortofrutta".</p>	<p>produttive in genere che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono, direttamente o indirettamente, attraverso ad esempio associazioni di volontariato, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale. La riduzione viene calcolata considerando le sole superfici di vendita o produzione.</p> <p>Per ottenere tale riduzione, gli aventi diritto dovranno presentare, entro il 31 gennaio dell'anno per cui si chiede la riduzione, richiesta con allegata la Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di Notorietà con la specifica del nominativo del soggetto a favore del quale si effettuano i conferimenti e la cadenza degli stessi. entro il 31 marzo dell'anno successivo gli aventi diritto dovranno presentare la documentazione attestante il soggetto ricevente, il quantitativo e il valore dei prodotti ceduti. Il Comune di Alessandria si riserva la facoltà di controllare la veridicità di tali dichiarazioni.</p> <p>Per il solo anno d'imposta 2017 la riduzione di cui al presente comma potrà essere richiesta entro il termine del 30 giugno 2017.</p> <p>A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 22, comma 3, la presente riduzione può essere concessa in aggiunta a quella prevista all'art. 25, comma 2, fino ad un massimo di riduzione della parte variabile pari al 90%.</p> <p>4. invariato</p> <p>5. invariato</p>
<p style="text-align: center;">Art. 27 "Inizio, Cessazione e Variazione dell'Occupazione o della Conduzione"</p> <p>1. La TARI è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'utenza e/o si sono verificate le variazioni.</p> <p>2. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione presentata oltre tale termine, si considera omessa e soggetta alla sanzione di cui al successivo art. 26,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 27 "Inizio, Cessazione e Variazione dell'Occupazione o della Conduzione"</p> <p>1. invariato</p> <p>2. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione presentata oltre tale termine, si considera</p>

<p>comma 1.</p> <p>3. La dichiarazione può essere consegnata direttamente, a mezzo posta con raccomandata A/R, a mezzo fax, posta elettronica o PEC, allegando copia di un documento di identità e copia della documentazione richiesta. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento, da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. In caso di invio a mezzo posta elettronica il soggetto passivo deve ricevere la "conferma di lettura"; in tal caso la denuncia si intende consegnata alla data di invio della mail.</p> <p>Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che possiedono o detengono i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.</p> <p>Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni degli elementi costituenti la tariffa rimangano invariati. In caso contrario, e con il rispetto delle medesime tempistiche e della medesima forma, il soggetto è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta che produce i suoi effetti dal giorno in cui si è verificata.</p> <p>4. Il vincolo di solidarietà del proprietario, di cui al comma precedente, deve intendersi limitato all'obbligo di dichiarazione.</p> <p>5. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.</p> <p>In particolare le stesse devono almeno contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'indicazione dei dati identificativi (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale) del soggetto che la presenta; - il cognome e nome (o la ragione sociale) del proprietario dell'immobile ed il suo indirizzo, se diverso dal soggetto che presenta la denuncia; - il numero complessivo degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti; - l'ubicazione comprensiva di numero civico e numero dell'interno ove esistente, nonché la data di inizio dell'occupazione o conduzione; - l'eventuale presenza di locali o aree esclusi dall'applicazione della tariffa; - planimetria e visura catastale. <p>La comunicazione, originaria o di variazione per le utenze non domestiche, deve almeno contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta (rappresentante legale od altro); 	<p>omessa e soggetta alla sanzione di cui al successivo art. 28, comma 1.</p> <p>3. invariato</p> <p>4. invariato</p> <p>5. invariato</p>
---	---

- l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica (Ente, Istituto, Associazione, Società, ed altre organizzazioni): denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede principale, legale o effettiva, nonché cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale delle persone che ne hanno la rappresentanza e/o l'amministrazione;
- l'ubicazione comprensiva di numero civico e numero dell'interno ove esistente e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché la data di inizio dell'occupazione e conduzione;
- la disponibilità e superficie di locali o aree esclusi dalla tariffa;
- planimetria e visura catastale.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

6. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

7. La cessazione, per i contribuenti che emigrano fuori comune, può essere operata anche d'ufficio nei riguardi di coloro che occupavano o conducevano locali e aree per i quali sia stata presentata una nuova denuncia d'utenza o ne sia accertata d'ufficio la cessazione. La presentazione della dichiarazione di cessazione sottoscritta dal proprietario, attestante che i locali e le aree sono stati rilasciati dall'occupante o conducente liberi e vuoti da persone o cose, costituisce valido accertamento di avvenuta cessazione.

8. In caso di decesso del contribuente, la denuncia deve essere presentata dagli eredi legittimi nel maggior termine di dodici mesi dall'evento. In caso di mancato rispetto dei termini suddetti, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa in capo agli eredi.

9. Il recupero della tariffa dovuta in caso di omessa comunicazione avviene anche tramite verifiche d'ufficio entro il termine di prescrizione di cui all'art. 2948 del Codice Civile.

10. Nella dichiarazione devono essere riportati gli eventuali titoli, di cui al Titolo IV del presente Regolamento, al venire meno dei quali il contribuente è tenuto a presentare comunicazione di variazione.

11. Per le conseguenze del mancato rispetto dei termini di cui sopra si applicano le penali di cui all'articolo 26 del presente Regolamento.

12. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le

6. invariato

7. invariato

8. invariato

9. invariato

<p>controversie relative al tributo stesso.</p> <p>13. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.</p>	<p>10. invariato</p> <p>11. invariato</p> <p>12. invariato</p> <p>13. invariato</p>
<p style="text-align: center;">Art. 28 “Violazioni e Penalità”</p> <p>1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 20 del presente Regolamento, il Comune determina in via presuntiva, nelle forme indicate al successivo comma 5, le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordanti. È inoltre applicata la sanzione amministrativa del cento per cento (100%) del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.</p> <p>2. In caso di infedele dichiarazione, oltre al ricalcolo tariffario da effettuarsi con le modalità di cui al precedente comma, si applica la sanzione del cinquanta per cento (50%) del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.</p> <p>3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 20 comma 14, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100.</p> <p>4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.</p> <p>5. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al trenta per cento (30%) di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevato a seguito di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. La sanzione prevista nel presente comma, non si applica quando i versamenti sono stati tempestivamente</p>	<p style="text-align: center;">Art. 28 “Violazioni e Penalità”</p> <p>1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 27 del presente Regolamento, il Comune determina in via presuntiva, nelle forme indicate al successivo comma 5, le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordanti. È inoltre applicata la sanzione amministrativa del cento per cento (100%) del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.</p> <p>2. In caso di infedele dichiarazione, oltre al ricalcolo tariffario da effettuarsi con le modalità di cui al precedente comma, si applica la sanzione del cinquanta per cento (50%) del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.</p> <p>3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 27 comma 13, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 250,00.</p> <p>4. invariato</p> <p>5. invariato</p>

<p>eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.</p> <p>6. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.</p> <p>7. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento non esplicitate, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ex art. 16 Legge 16 gennaio 2003 n. 3.</p> <p>8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p>	<p>6. invariato</p> <p>7. invariato</p> <p>8. invariato</p>
<p style="text-align: center;">Art. 29 “Accertamento e Attività di Controllo”</p> <p>1. Il Comune provvede a svolgere tutte le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati a pagare il tributo e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di tale attività effettua tutte le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci e opportuni, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali e alle aree tramite personale preposto e autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.</p> <p>2. Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o di altre pratiche concernenti i locali e le aree interessate, sono tenuti a invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine stabilito. Gli uffici comunali, in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, edilizia privata, vigilanza, assistenza, sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Ufficio che gestisce la TARI, tutte le informazioni che possono influire sulla gestione del tributo.</p> <p>3. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione del tributo a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro il termine per la proposizione del ricorso copia della lettera firmata per accettazione.</p> <p>4. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il Comune o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.</p> <p>5. Qualora risulti che un nucleo familiare ha stabilito la propria residenza o ha occupato un immobile nel comune e non sia pervenuta la relativa denuncia di inizio occupazione, nei modi previsti dal presente Regolamento, il Comune applicherà la</p>	<p style="text-align: center;">Art. 29 “Accertamento e Attività di Controllo”</p> <p>1. invariato</p> <p>2. invariato</p> <p>3. invariato</p> <p>4. invariato</p> <p>5. Qualora risulti che un nucleo familiare ha stabilito la</p>

tariffa in via provvisoria computando ai fini della quota fissa, una superficie pari a 100 mq. qualora non sia stato possibile reperire la superficie catastale dei locali. Per le utenze domestiche si tiene conto del nucleo familiare risultante dall'anagrafe. Per i non residenti si applica la tariffa corrispondente al nucleo familiare di 2 componenti, in riferimento all'art. 14, comma 2, del presente Regolamento. Il Comune comunicherà l'applicazione della tariffa con tale modalità mediante raccomandata, riservandosi di effettuare i dovuti controlli.

propria residenza o ha occupato un immobile nel comune e non sia pervenuta la relativa denuncia di inizio occupazione, nei modi previsti dal presente Regolamento, il Comune applicherà la tariffa in via provvisoria computando ai fini della quota fissa, una superficie pari a 100 mq. qualora non sia stato possibile reperire la superficie catastale dei locali. Per le utenze domestiche si tiene conto del nucleo familiare risultante dall'anagrafe. Per i non residenti si applica la tariffa corrispondente al nucleo familiare di 2 componenti, in riferimento all'art. 16, comma 2, del presente Regolamento. Il Comune comunicherà l'applicazione della tariffa con tale modalità mediante raccomandata, riservandosi di effettuare i dovuti controlli.

- 2) di **DARE ATTO** che il regolamento così modificato ed approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2017;
- 3) di **DARE ALTRESÌ ATTO** che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- 4) di **PROCEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della presente deliberazione e del **Regolamento per la disciplina dell'Imposta UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI**, con le modifiche approvate;
- 5) di **INVIARE**, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 64/2013, copia della presente deliberazione e del **Regolamento per la disciplina dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI** per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.;
- 6) di **TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività o, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Con successiva votazione, resa in forma palese :

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex articolo 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Il Presidente invita l'Assessore Abonante ad illustrare la sopra trascritta proposta sulla quale ha espresso parere favorevole la Commissione Consiliare Programmazione e Bilancio

(...omissis...)

Entrano i Sigg. Cons. Barosini, Buzzi Langhi, Fiorentino, Locci (pres. 24)

Nessuno chiede la parola

Il Presidente indice la votazione sulla proposta sopra indicata e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 21 favorevoli (Annaratone, Artico, Barone, Berta, Bovone, Camillo, Cammalleri, Carniglia, Coloris, Di Filippo, Di Salvo, Fiorentino, Maino, Malagrino, Marchelli, Massaro, Mazzoni, Penna, Procopio, Rossa, Savi), nessun contrario e 3 astenuti (Barosini, Buzzi Langhi, Locci), resi in forma palese

DELIBERA

Di approvarla.

ATTESTAZIONI E PARERI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1612000000 - DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI, Dott.ssa Bistolfi Cristina, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE con la seguente motivazione: per i soli aspetti tecnici

ALESSANDRIA, lì 13 marzo 2017

Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 14 marzo 2017

Il Responsabile del 1600020200 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, Dr. Abonante Giorgio, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere VISTO FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 14 marzo 2017

IL PRESIDENTE
MAZZONI Enrico

IL SEGRETARIO GENERALE
Salonia Antonio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il 24 marzo 2017 con pubblicazione numero 880 e per giorni 15

p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo

DIVENUTA ESECUTIVA

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all' art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000

Alessandria li _____,

IL SEGRETARIO GENERALE

Per Copia conforme

IL SEGRETARIO GENERALE